



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 8, riunita in udienza il 06/12/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente

SCARCELLA ALESSIO, Relatore

EPICOCO ANNAMARIA, Giudice

in data 06/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1807/2024 depositato il 13/06/2024

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 Spa - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 3585/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7 e pubblicata il 20/12/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B03GG03802 2019 RIT.RED.CAP.-TO 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 737/2024 depositato il 16/12/2024

Richieste delle parti:

Appellante: di riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di giudizio.

Appellata: rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'Agenzia alla refusione delle spese di causa nella misura che sarà quantificata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano, come in atti rappresentata e difesa, propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano n. 3585/7/2022, pronunciata il 7/07/2022 e depositata il 0/12/2022, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla società Res_1 Spa avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. T9B03GG03802/2019, mediante il quale l'Ufficio ha accertato, per l'anno d'imposta 2014, il mancato versamento delle ritenute per € 14.994.961,00, nonché, ai fini della Tobin Tax, la maggior imposta dovuta di € 122.580,00, oltre sanzioni ed interessi, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di lite liquidate in euro cinquemila.

2. In sintesi, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, i fatti di causa.

L'accertamento trae origine dalle indagini della G. di F. (da cui è scaturito il procedimento penale n. 11510/18 R.G.N.R. della Proc. Rep. presso il Trib. di Milano), per i periodi d'imposta dal 2013 al 2016, riguardo all'osservanza del corretto adempimento degli obblighi della contribuente, in qualità di sostituto d'imposta, in merito alle plusvalenze derivanti da operazioni realizzative aventi ad oggetto partecipazioni non qualificate detenute, tramite la fiduciaria Resistente_1, dai soci (persone fisiche) delle tre holding "Società_1", "Società_2 - S.a.p.a." e "Società_3 S.a.p.a." facenti capo ai tre gruppi familiari. Pertanto, l'Ufficio ha proceduto alla rideterminazione dei valori relativi alle operazioni di conferimento poste in essere dalla contribuente, e alla contestazione delle imposte sostitutive non operate, non versate e non dichiarate dalla Res_1 S.p.a. pari a complessivi € 16.994.961,00 che la contribuente era tenuta ad operare in qualità di sostituto d'imposta al momento di realizzo delle plusvalenze tassabili ammontanti ad € 74.956.803,00. Inoltre, l'Ufficio ha contestato l'omesso versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie per un importo pari all'aliquota dello 0,20% sul valore dell'acquisto della nuda proprietà del 20% delle azioni della Società_3 S.a.p.a. da parte di Resistente_1 per conto dei fiduciari, ossia di € 61.290.000,00 per un'imposta del valore di Euro 122.580,00.

Avverso l'avviso d'accertamento la ricorrente ha proposto il ricorso per i motivi dettagliatamente descritti nell'atto d'impugnazione (assenza di responsabilità della contribuente per il versamento delle ritenute d'acconto, in quanto il soggetto passivo d'imposta rimane esclusivamente il sostituto; errata modalità di calcolo delle plusvalenze; errata determinazione della Tobin tax), chiedendo ai primi giudici l'annullamento dell'Accertamento in quanto Resistente_1 S.p.A. è estranea ai fatti inerenti, in subordine la determinazione delle plusvalenze presunte tenendo conto dei valori rideterminati in base all'articolo 5 della L. 448/2001, in ulteriore subordine, chiedendo la non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza delle vicende oggetto di discussione e della normativa da applicare, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e competenze processuali; in subordine rispetto a tutti i punti che precedono, nel caso di non accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese. Si è costituito l'Ufficio, il quale ha ribadito la fondatezza e legittimità dell'accertamento, quindi ha concluso con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, sostenendo che: "l'Avviso di Accertamento impugnato trae origine dalle anomalie rilevate dall'Ufficio nelle alienazioni dei pacchetti azionari relativi a due società:

Società_3 --Soc_2 S.a.p.a.". Con memoria depositata in data 8 giugno 2020, la contribuente ribadiva le proprie doglianze avverso l'accertamento impugnato, insistendo altresì per i fatti inerenti i controlli su Società_3 Sapa che venisse dichiarata l'estraneità di Resistente_1 ai fatti contestati e, pertanto, annullato l'accertamento impugnato, mentre, per i fatti inerenti i controlli su Società_2 Sapa, chiedendo alla CGT di primo grado l'esercizio dei poteri attribuiti dall'articolo 7 del d.lgs. n. 546/1992 onde acquisire gli atti, redatti presso l'Agenzia delle Entrate, nelle varie sedi competenti secondo il domicilio

fiscale dei fiducianti stessi, indicati nell'allegato 3 con cui i fiducianti hanno definito le loro posizioni fiscali relativamente ai fatti contestati nell'accertamento impugnato e, all'esito del controllo, dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto gli addebiti contenuti nello stesso accertamento sono stati definiti dai fiducianti e mandanti della contribuente per la sospensione della cartella di pagamento nel frattempo emessa sulla scorta dell'accertamento.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello l'Ufficio articolando i seguenti motivi:

1. nullità della sentenza per omessa pronuncia e, dunque, per espressa violazione dell'art. 112 cpc (in sintesi, premesso che oggetto della domanda giudiziale risultano essere tre rilievi del tutto autonomi e distinti tra loro e che avrebbero richiesto una disamina autonoma ed una pronuncia in merito alla loro legittimità ben distinta e separata attesa l'assenza di alcuna connessione tra loro, sostiene l'Ufficio che la CGT di primo grado si sarebbe pronunciata esclusivamente sul rilievo relativo alla plusvalenza fiscalmente rilevante per i fiducianti Nom_1 e Nom_2 nelle alienazioni dei pacchetti azionari relativi alla società Soc_2 S.a.p.a. (Rilievo n. 2), affermando che tutte le operazioni citate nell'accertamento sono state integralmente definite direttamente dal fiduciante e trascurando ogni minima considerazione in ordine alla specifica plusvalenza relativa alle alienazioni dei pacchetti azionari relativi alla società Società_3 S.a.p.a., nonché al versamento della Tobin tax, maggiori imposte accertate che risultano di fatto escluse dalle definizioni intervenute);

2. illegittimità della sentenza per espressa violazione dell'art. 32 del D. Lgs. 546/1992, nonché dell'art 24 della Cost. (in sintesi, l'Ufficio si duole in quanto la Corte di primo grado avrebbe fondato la sua decisione esclusivamente sulla documentazione depositata in giudizio in espressa violazione dell'art. 32 del D. Lgs. 546/1992; richiamata giurisprudenza di legittimità, osserva l'ufficio come la contribuente ha depositato in giudizio gli atti di definizione posti a fondamento della risoluzione della Corte in data 20 giugno 2022, laddove l'Udienza di discussione della causa si è svolta in data 7 luglio 2022. L'Ufficio, in sede di udienza, attesa la palese violazione della tempistica processuale, aveva chiesto un rinvio per esaminare la documentazione depositata dal ricorrente, ma la CGT di primo grado ha rigettato tale richiesta trattenendo la causa in decisione. La Corte di primo grado ha dunque valutato la controversia prendendo in considerazione atti prodotti fuori termine le cui circostanze sottostanti vanno ritenute sostanzialmente indimostrate);

3. illegittimità della condanna alle spese di lite (in sintesi, rileva l'Ufficio come dinanzi alla mancata deduzione dell'Ufficio rispetto alla richiesta di parte di cessazione della materia del contendere, formulata sulla base di documentazione depositata in data 20 giugno 2022, ossia senza il rispetto del termine processuale di 20 giorni dall'udienza, la Corte illegittimamente avrebbe gravato l'Ufficio dell'onere delle spese legali, dopo averne leso il diritto di difesa);

4. nel merito, richiamate per sintesi le operazioni che hanno dato luogo all'attuale controversia contributaria (controllo relativo alla società Società_3 S.a.p.a.; trasferimento delle azioni Società_3 Sapa; controllo relativo alla società Soc_2 S.a.p.a.; operazioni di permuta del 12/13 marzo 2014) e richiamati i principi fondanti la responsabilità di Resistente_1 S.p.A. per l'omessa ritenuta d'acconto, osserva l'Ufficio, richiamando giurisprudenza in materia, come se per la società di riferimento la qualità di socio spetta al fiduciario è quest'ultimo, e non il fiduciante, a poter esercitare i diritti sociali ma anche a dover sopportare i conseguenti obblighi. Ribadisce, poi, che la rivalutazione operata sulla base del patrimonio azionario riportato nella perizia di stima redatta da Soc_4 S.r.l. risulta non corrispondente alla situazione patrimoniale della società al 31 dicembre 2012, e che, a tale data, la situazione patrimoniale delle società rivalutate, era ben chiara e conosciuta dalla Resistente_1 spa. Pertanto, considerando che appare "corretto sostenere che l'esercizio di tutti i diritti, amministrativi e patrimoniali, afferenti le quote di s.r.l. intestate fiduciarmente spettano ai fiduciaristi, integrando il relativo patto un'interposizione "reale" e non fittizia S.R.L." (PRELAZIONE STATUTARIA: INTESTAZIONE FIDUCIARIA DELLE PARTECIPAZIONI E LORO CONFERIMENTO Nominativo_1 e Nominativo_2), e che la società fiduciaria agendo in qualità di sostituto d'imposta soggiace agli obblighi gravanti su tale figura, non vi sarebbe alcun dubbio in merito alla validità e legittimità dell'operato dell'Amministrazione Finanziaria che ha proceduto

al controllo e alla notifica dell'avviso di accertamento impugnato nei confronti della società fiduciaria.

In ordine alla Tobin tax l'Ufficio ribadisce che la Corte di primo grado non avrebbe espresso alcuna valutazione in tal senso, sia con riferimento all'an che al quantum, pretermettendo una specifica domanda giudiziale. In ogni caso, se ne ribadisce la legittimità sotto il profilo sostanziale e giuridico, precisando che le operazioni innanzi descritte assumono rilevanza ai fini dell'imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") introdotta dalla Legge di stabilità n. 225/2012 in relazione ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi ed è pari all'aliquota dello 0,20% sul valore della transazione. In particolare, l'acquisto della nuda proprietà del 20% delle azioni della Società_5 S.a.p.a. da parte di Res_1 per conto dei fiduciari assume rilevanza in capo alla fiduciaria intervenuta nell'operazione, la quale era tenuta all'applicazione e al versamento dell'imposta. Nel caso di specie, la base imponibile è pari al valore normale della nuda proprietà delle azioni, ossia di € 61.290.000,00. Non vi sarebbe dubbio per l'Ufficio sulla responsabilità di tale versamento in capo alla società fiduciaria.

Conclusivamente, l'ufficio ha chiesto a questa CGT di II° grado di riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di giudizio.

4. Parte appellata si è costituita in giudizio ed ha depositato tempestive controdeduzioni, così argomentando:

1. sulla nullità della sentenza per omessa pronuncia e, dunque, per espressa violazione dell'art. 112 cpc, sostiene l'appellata che tutti i rilievi si basano su un solo assunto, ossia che la società Fiduciaria avrebbe dovuto essere un sostituto di imposta ed operare delle ritenute di imposta su plusvalenze scaturenti da transazioni su alienazioni di azioni di due SAPA nonché versare, sempre per conto dei fiduciari, la cosiddetta Tobin Tax. La sentenza impugnata sancisce un principio granitico, ossia che la società Fiduciaria non è, nel caso di specie, un sostituto di imposta e, quindi, nessuna ritenuta doveva fare e versare. Questo principio si applicherebbe a tutti i rilievi;

2. sull'illegittimità della sentenza per espressa violazione dell'art. 32 del D. Lgs. 546/1992, nonché dell'art. 24 della Cost., l'appellata rileva che la richiesta di produzione degli atti, di cui la ricorrente aveva notizia ma non la disponibilità, era stata formulata, come risulta dalla sentenza impugnata, dalla ricorrente con memoria del 4 giugno 2022. All'udienza del 16 giugno la Corte aveva dovuto constatare che l'Agenzia, benché ne fosse nella disponibilità, non aveva depositato la documentazione in questione ed aveva disposto, con l'assenso di entrambe le parti il rinvio all'udienza del 7 luglio 2022 per consentire l'acquisizione della documentazione in parola ed il formale deposito nel fascicolo. Nell'udienza del 16 giugno l'Agenzia aveva assentito al rinvio per depositare la documentazione, nella sua disponibilità, senza tuttavia provvedervi e senza alcuna motivazione, sicché l'allora ricorrente, che nel frattempo ne aveva acquisito dai fiduciari la disponibilità, aveva effettuato il deposito il 20 giugno 2022, 17 giorni di calendario prima dell'udienza rimandata, per comune accordo, al 7 luglio successivo;

3. sull'illegittimità della condanna alle spese di lite, se ne deduce la capziosità;

4. nel merito, infine, si osserva che nullo dovrebbe essere considerato l'appello che non contesta la sentenza che, di fatto aveva sancito due principi fondamentali: 1. La società fiduciaria non è sostituto di imposta; 2. I fiduciari, cui i rilievi contenuti nell'accertamento impugnato si riferiscono, hanno definito i rilievi stessi e pertanto alcuna ritenuta è da versare anche volendo disconoscere il principio esposto sub 1). L'appello nulla avrebbe detto su questi due argomenti di fatto rendendo la sentenza di primo grado passata in giudicato e l'appello nullo.

Conclusivamente, l'appellata chiede a questa CGT di II° grado il rigetto dell'appello dell'Agenzia in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza e con condanna dell'Agenzia alla refusione delle spese di causa nella misura che sarà quantificata.

5. All'udienza odierna pubblica, eseguita la relazione da parte del giudice relatore e sentite le parti presenti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello dell'Ufficio è infondato. Le censure mosse dall'Ufficio si appalesano invero inaccoglibili, precisandosi sin d'ora che questa Corte ritiene condivisibili le argomentazioni sviluppate dalla contribuente, cui peraltro si farà richiamo in questa sede attraverso il rinvio per relationem e/o la riproduzione pressoché integrale del relativo contenuto, come pienamente consentito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (v., per tutte: Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015, Rv. 634091).

2. Deve premettersi che l'art. 6 del D.lgs. 21 novembre 1997 n. 461, nella versione ratione temporis applicabile, contiene la disciplina del regime semplificato di riscossione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi assimilati, la cui applicazione a scelta del contribuente è prevista dalla lett. f) del comma 160 della legge delega (legge 23 dicembre 1996, n. 662), che la subordina all'esistenza di uno stabile rapporto con l'intermediario "autorizzato" al quale spetta il compito di effettuare il prelievo fiscale sul reddito realizzato in ciascuna operazione. Per quanto qui rileva, assume importanza dirimente, il disposto del comma 2 e del comma 3 dell'art. 6.

Il comma 2 disciplina le modalità di esercizio dell'opzione da parte del contribuente, disponendo che una comunicazione in tal senso deve essere rilasciata all'intermediario all'atto stesso della costituzione dei rapporti dinanzi indicati ovvero, per i rapporti già in essere, in qualsiasi momento dell'anno con effetto, dal periodo d'imposta successivo; per le operazioni in strumenti derivati l'opzione è esercitabile anche all'atto della conclusione del primo contratto stipulato nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. La scelta fatta dal contribuente è vincolante per l'intero periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza del periodo stesso con effetto da quello successivo.

Il comma 3 prevede le modalità per l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte degli intermediari incaricati. In linea generale l'imposta sostitutiva è dovuta sulla singola plusvalenza (o provento) realizzata in ogni operazione. Nel caso in cui l'intermediario non sia in possesso di tutti i dati per calcolare l'ammontare della plusvalenza deve chiederli al contribuente, il quale è tenuto a trasmettere la documentazione relativa o, in mancanza, a produrre una dichiarazione sostitutiva; in ogni caso l'intermediario, fino a che non ottenga i dati richiesti può sospendere l'esecuzione delle prestazioni a cui è tenuto. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 461 del 1997 si legge espressamente che "È inoltre previsto, in coerenza con il ruolo svolto dall'intermediario di mero incaricato del versamento dell'imposta dovuta dal contribuente, che l'erronea comunicazione dei dati necessari per la determinazione delle plusvalenze tassabili comporta il recupero dell'imposta non assolta esclusivamente a carico del contribuente, assolvendo l'intermediario il ruolo di mero incaricato del versamento".

Dunque, come correttamente evidenzia la sentenza impugnata, la Res_1 non avrebbe dovuto effettuare alcuna ritenuta in quanto sulla stessa, a norma dall'art. 6 del D.lgs. 21 novembre 1997 n. 461, l'intermediario che interviene alla transazione deve effettuare la ritenuta solo se, preliminarmente, il cliente sostituito abbia optato per la tassazione prevista dall'articolo stesso, ossia l'imposta sostitutiva, circostanza, quest'ultima, che, nel caso de quo non risulta essere intervenuta.

3. Alla luce di quanto sopra, perdono di spessore argomentativo le doglianze svolte dall'ufficio sia in relazione alle eccezioni processuali che nel merito.

4. Ed invero, quanto al primo motivo di appello, è sufficiente richiamare il contenuto dei tre rilievi per rendersi conto della fondatezza delle argomentazioni dell'appellata.

Il rilievo n. 1 era quello attinente alla plusvalenza fiscalmente rilevante per il fiduciante Nominativo_3

- detentore di una "partecipazione non qualificata" tramite la fiduciaria Res_1 - nelle alienazioni dei pacchetti azionari relativi alla società Società_3 S.a.p.a.; calcolata nella misura di € 60.003,00, in merito alla quale la Res_1 si è resa responsabile dell'omessa applicazione e conseguente versamento dell'imposta sostitutiva del 26%, pari ad € 15.600,78. Il rilievo n. 2 era quello attinente alla plusvalenza fiscalmente rilevante per i fiduciari Società_3 e Società_3 - detentori di una "partecipazione non qualificata" tramite la fiduciaria Resistente_1 - nelle alienazioni dei pacchetti azionari relativi alla società Società_3 S.a.p.a.; calcolata nella misura di € 74.896.800,00, in merito alla quale la Resistente_1 si è resa responsabile dell'omessa applicazione e conseguente versamento dell'imposta sostitutiva del 26%, pari ad € 14.979.360,00. Le operazioni innanzi descritte assumevano sicuramente rilevanza ai fini dell'imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin Tax") in relazione ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, pari all'aliquota dello 0,20% sul valore della transazione. In particolare, oggetto del rilievo n. 3, è l'acquisto della nuda proprietà del 20% delle azioni della PLSocietà_4 S.a.p.a. da parte di Res_1 per conto dei fiduciari, che nell'ottica dell'ufficio, assumerebbe rilevanza in capo alla fiduciaria intervenuta nell'operazione, la quale sarebbe stata tenuta all'applicazione e al versamento dell'imposta. Nel caso di specie, la base imponibile sarebbe pari al valore normale della nuda proprietà delle azioni, ossia di € 61.290.000,00 e l'imposta era stata determinata nella misura di Euro € 122.580,00 (pari allo 0,20 di € 61.290.000,00).

Tanto premesso, si concorda con parte appellata nell'evidenziare come tutti e tre i rilievi mossi si basano su un solo assunto, ossia che la società fiduciaria avrebbe dovuto essere un sostituto di imposta ed operare delle ritenute di imposta su plusvalenze scaturenti da transazioni su alienazioni di azioni di due SAPA nonché versare, sempre per conto dei fiduciari, la cosiddetta Tobin Tax. La sentenza impugnata, in linea con quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 6 citato, afferma correttamente che la società fiduciaria non è, nel caso di specie, un sostituto di imposta e, quindi, nessuna ritenuta doveva fare e versare, principio, questo, che trova applicazione per tutti i rilievi. Non può ritenersi, dunque, violato il disposto dell'art. 112, cod. proc. civ., atteso che l'affermazione dei giudici di prime cure fornisce risposta unitaria a tutti i rilievi mossi, escludendo qualsiasi obbligo in capo alla fiduciaria.

5. Ad analogo approdo deve pervenirsi quanto al secondo motivo di appello, secondo cui la sentenza sarebbe "illegittima" in quanto i giudici, nel pronunciarla, avrebbero tenuto conto di documenti depositati oltre il termine stabilito dall'art. 32 del d.lgs. 546/1992.

Sul punto, coglie nel segno quanto argomentato dall'appellata. Secondo l'Ufficio, infatti, la Corte di primo grado avrebbe tenuto in considerazione documentazione prodotta in data 20 giugno 2022 mentre l'udienza di trattazione è stata il 7 luglio 2022: secondo l'Agenzia, quindi, sarebbero stati tenuti in considerazione documenti depositati oltre i 20 giorni previsti dall'art. 32 suddetto.

In realtà, la sequenza procedimentale pone in crisi l'assunto dell'appellante. La documentazione in questione è costituita da atti di emanazione della stessa Agenzia per la definizione delle posizioni fiscali dei fiduciari che sono il fulcro della controversia. In pratica, come evidenzia l'appellata, i fiduciari della società fiduciaria, con autonome azioni, hanno definito con l'Agenzia delle Entrate i rilievi per i quali la fiduciaria avrebbe dovuto effettuare le ritenute contestate nell'accertamento oggetto di controversia. La richiesta di produzione di questi atti, di cui la contribuente aveva notizia ma non la disponibilità, era stata formulata, come risulta dalla sentenza impugnata, dalla stessa fiduciaria con memoria del 4 giugno 2022. All'udienza del 16 giugno la Corte aveva dovuto constatare che l'Agenzia, benché ne fosse nella disponibilità, non aveva depositato la documentazione in questione ed aveva disposto, con l'assenso di entrambe le parti, il rinvio all'udienza del 7 luglio 2022 per consentire l'acquisizione della documentazione in parola ed il formale deposito nel fascicolo. In sostanza, nell'udienza del 16 giugno l'Agenzia aveva assentito al rinvio per depositare la documentazione, nella sua disponibilità. L'Ufficio non vi ha provveduto, senza alcuna motivazione, e la società fiduciaria, che nel frattempo ne aveva acquisito dai fiduciari la disponibilità, aveva provveduto al deposito il 20 giugno 2022, 17 giorni di calendario prima dell'udienza rinviata, per comune accordo, al 7 luglio successivo. E' dunque evidente, come logicamente rileva l'appellata, che se l'Agenzia non avesse avuto materialmente la documentazione non avrebbe accettato il termine per il deposito. Il mancato deposito è, quindi, evidentemente, una sua negligenza della quale non può dolersi. Si tratta, del resto, di atti già a sua conoscenza

e, quindi, il “ritardo” nel deposito non avrebbe determinato alcun danno né lesione del diritto di difesa risulterebbe essere stato provocato all’Agenzia in quanto ben avrebbe potuto argomentare su documenti che erano a sua conoscenza avendoli essa stessa formati. Infine, e conclusivamente, si evidenzia come l’atto di appello non contiene alcuna contestazione riguardo alla documentazione prodotta attestante la definizione della posizione fiscale dei fiduciari, di cui non viene posto alcunché in contestazione.

6. Il principio della soccombenza giustificava la condanna alle spese di lite, donde nessuna illegittimità affligge il capo della sentenza che ha pronunciato la relativa condanna dell’ufficio, con conseguente infondatezza del terzo motivo.

7. Infine, nel merito, l’Ufficio ripropone le proprie argomentazioni a sostegno delle riprese di cui ai tre rilievi, riproducendo la propria tesi secondo cui era la fiduciaria a dover provvedere alle ritenute ed al correlato versamento dell’imposta sostitutiva, senza tuttavia tener conto di quanto stabilito dall’art. 6, d. lgs. n. 461 del 1996, che escludeva l’esistenza di tale obbligo per la fiduciaria e, soprattutto, senza tener conto che i fiduciari, cui i rilievi contenuti nell’accertamento impugnato si riferiscono, avevano provveduto a definire i rilievi stessi, escludendo dunque alcun obbligo di versamento di ritenute: l’intermediario che interviene alla transazione deve effettuare la ritenuta solo se, preliminarmente, il cliente sostituito abbia optato per la tassazione prevista dall’articolo stesso, ossia l’imposta sostitutiva, circostanza, quest’ultima, che, nel caso de quo non risulta essere intervenuta.

Da qui l’infondatezza, nel merito, dell’appello.

8. Per le motivazioni suesposte, assorbita ogni ulteriore questione, va confermata integralmente la sentenza impugnata.

9. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza. Tenuto conto del valore dichiarato della lite (euro 15.117.541,00), le stesse devono essere liquidate in base al D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (artt. 17, 18 e 28), nella misura dell’1% del valore della pratica (euro 15.117.541) diminuito del 50% ex art. 18 per la semplicità della questione posta nell’appello (euro 7.559,00), cui vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15% nonché IVA e cassa previdenza come per legge.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia tributaria di II° grado della Lombardia, sezione 8, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano, e, per l’effetto, conferma la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano n. 3585/7/2022, pronunciata il 7/07/2022 e depositata il 0/12/2022.

Condanna l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano al pagamento delle spese di lite in favore della società Resistente_1 Spa, liquidate per il presente grado di giudizio in 7.559,00 euro, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, il 6 dicembre 2024

Il Giudice est. (Alessio Scarcella)

Il Presidente (Giuseppe Locatelli)